

“IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.LGS. 231/2001”

API SERVIZI CREMONA SRL Unipersonale

PARTE SPECIALE

Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

Parte Speciale B – Reati Informatici

Parte Speciale C – Reati Societari

Parte speciale D – Reati contro il diritto d'autore

Parte speciale E – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Parte speciale F – Reati di riciclaggio

Documento: *Modello Organizzativo di Gestione e Controllo D.lgs 231/01 – Parte Speciale – Ver.2 – Approvato con C.d.A. del 14.11.2016*

File: *Modello_Organizzativo_D.lgs231-01_parte_speciale_ver.2_cda_14.11.2016.doc*

Approvazione: *Consiglio di Amministrazione* **Verbale riunione del:** *14.11.2016*

INDICE DEI CONTENUTI

INTRODUZIONE: I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

PARTE SPECIALE – A

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24, 25 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

A.1 ELENCO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione e di incaricati di Pubblico Servizio

A.1.2 art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico

A.1.3 art. 25 Concussione e corruzione

A.1.4 art. 25-novies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A.2 LE AREE A RISCHIO

A.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

A.3.1. Divieti

A.3.2. Principi procedurali

A.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

A.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

A.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

A.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE - B

REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA (artt. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

B.1 ELENCO REATI CONTRO LA CRIMINALITA' INFORMATICA

B.1.1 Definizione di Reati di Criminalità Informatica

B.1.2 art. 24-bis delitti informatici e trattamento illecito di dati

B.2 LE AREE A RISCHIO

B.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

B.3.1. Divieti

B.3.2. Principi procedurali

B.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

B.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

B.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

B.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI INFORMATICI

PARTE SPECIALE - C

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

C.1 ELENCO REATI SOCIETARI

C.1.1 Definizione di Reati Societari

C.1.2 art. 25-ter Reati societari

C.2 LE AREE A RISCHIO

C.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

C.4.1. Divieti

C.4.2. Principi procedurali

C.4.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

C.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

C.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

C.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE - D

I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

D.1 ELENCO REATI DIRITTI D'AUTORE

D.1.1 Definizione di Reati per Diritti d'Autore

D.1.2 Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

D.2 LE AREE A RISCHIO

D.2.1 Le aree a rischio indiretto

D.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

D.3.1. Divieti

D.3.2. Principi procedurali

D.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

D.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

D.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

PARTE SPECIALE - E

I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

E.1 ELENCO REATI

E.1.1 Definizione di Reati di cui alla parte Speciale D

E.1.2 art. 25-bis falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

E.2 LE AREE A RISCHIO

E.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

E.4.1. Divieti

E.4.2. Principi procedurali

E.4.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

E.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

E.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

PARTE SPECIALE - F

I REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

F.1 ELENCO REATI DI RICICLAGGIO

F.1.1 Definizione dei Reati di Riciclaggio

F.1.2 art. 25-octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

F.2 LE AREE A RISCHIO

F.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

F.3.1. Divieti

F.3.2. Principi procedurali

F.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

F.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

F.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

INTRODUZIONE:

I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE, I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE

Questa Parte Speciale definisce i comportamenti a cui i Destinatari, come già definiti nella Parte Generale, si atterranno nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. **Aree Sensibili o a Rischio** e in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente, così come prescritto in questa Parte Speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel codice etico e nelle procedure operative interne.

Si precisa inoltre che, i destinatari del presente Allegato, sono anche i membri delle Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) di cui l'Ente è membro o ne diventerà membro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24, 25 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

A.1. ELENCO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione e di incaricati di Pubblico Servizio

La nozione di Pubblica Amministrazione, considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p.

In base a questi, sono considerati pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A., svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti certificativi o autorizzativi.

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (disciplinata da norme di diritto pubblico);

Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono incaricati di un pubblico servizio (disciplinato da norme di diritto pubblico ma senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

Per giurisprudenza consolidata, ai fini della individuazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta, in concreto, al perseguimento di interessi collettivi.

La figura di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può attribuirsi anche ad Enti che, anche se regolati da norme di diritto privato, svolgano di fatto o prestino servizi nell'interesse della collettività con funzione pubblicistica o, comunque, nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale, quali: Poste Italiane S.p.A., RAI – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Hera S.p.A., etc.,

Andrà prestata, quindi, massima attenzione nel rapportarsi a questi enti ed, in particolare, con i loro dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori.

Per quanto concerne la presente parte Speciale – A si elenca di seguito la descrizione dei reati.

A.1.2 Art. 24. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico.

Rientrano tra questi reati:

art. 316 bis c.p. malversazione a danno dello stato

art. 316 ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

art. 640 com. 2°, n.1 c.p. truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico

art. 640-bis c.p. truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico

art. 640-ter c.p. frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico

Rischio reato: l'ente risulta esposto ad alcune di queste tipologie di reati e si è tutelato dal loro compimento come indicato nella presente parte speciale del Modello Organizzativo.

Articolo 316-bis codice penale (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento:

Il delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Esemplificazioni di condotte illecite:

Utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

Articolo 316-ter codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Fattispecie:

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggiro impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Esemplificazioni di condotte illecite:

Produzione di documentazione non veritiera per l'ottenimento di finanziamenti erogati da un ente pubblico (es. INAIL).

Articolo 640 codice penale (Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Fattispecie:

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che sono rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Esemplificazioni di condotte illecite:

Indebito conseguimento di rimborsi, conguagli o altre elargizioni previdenziali da parte dell'INPS.

Articolo 640-bis codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Fattispecie:

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Esemplificazioni di condotte illecite:

Questa ipotesi è applicabile solo quando la fraudolenta captazione di una pubblica sovvenzione sia riferibile a un'opera o a un'attività di interesse pubblico altrimenti si incorre nell'art. 640, co. 2 n.1.

Si ricordi, inoltre, che, quando le somme siano erogate in più rate, si entra in ipotesi di reato a consumazione prolungata, che inizia con la percezione della prima rata e si conclude con la ricezione dell'ultima. Es. La realizzazione di un corso di formazione non effettuato.

Articolo 640-ter codice penale (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile, a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Fattispecie:

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Esemplificazioni di condotte illecite:

Questa condotta consiste o nella alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o in ipotesi di un intervento non autorizzato su dati, informazioni, programmi e questo porti al conseguimento di un profitto con un danno altrui, con l'ulteriore aggravante quando l'abuso è effettuato da un operatore di sistema preposto all'utilizzo del sistema informatico o telematico.

A.1.3 Art. 25 concussione e corruzione

Rientrano tra questi reati:

art. 317 c.p. concussione

art. 317-bis pene accessorie

art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione

art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

art. 319 bis c.p. circostanze aggravanti

art. 319 ter c.p. corruzione in atti giudiziari

art. 319-quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

art. 321 c.p. pene per il corruttore

art. 322 commi 2° e 4° c.p. istigazione alla corruzione

art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Rischio reato: l'ente risulta esposto ad alcune di queste tipologie di reati e si è tutelato dal loro compimento come indicato nella presente parte speciale del Modello Organizzativo.

317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

317-bis. Pene accessorie

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

319 bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto, di cui all'art. 319, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Fattispecie:

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p.

In questo caso, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Esemplificazioni di condotte illecite:

- Selezione di dipendenti con finalità corruttive.
- Creazione di fondi neri da utilizzare a scopo corruttivo mediante l'acquisto di consulenze fittizie.

319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Fattispecie:

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati (un magistrato, un cancelliere un funzionario).

Esemplificazioni di condotte illecite:

Versamento di denaro ad un cancelliere del Tribunale affinché accetti delle memorie o altre produzioni documentali fuori termine, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura.

Pagamento di una parcella maggiorata o alterazione dell'incarico dei legali in contatto con Organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico dell'Ente.

319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Fattispecie:

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene, stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320, in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Fattispecie:

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Art. 322 commi 2° e 4° c.p. istigazione alla corruzione

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo". La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319

322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Fattispecie:

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

A.1.4 Art. 25-novies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Rientrano tra questi reati:

art. 377-bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Rischio reato: l'ente risulta esposto a questa tipologia di reati e si è tutelato dal loro compimento come indicato nella parte speciale allegata al presente Modello Organizzativo

A.2 LE AREE A RISCHIO

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A.

In relazione alle condotte criminose sopra evidenziate, le aree di attività dell'Ente nel cui si possa nel concreto avere il rischio di commissione dei reati previsti riguardano il:

- Servizio Formazione accreditata presso Regione Lombardia, o presso altri enti pubblici
- Servizio Formazione in ATS

I servizi si devono intendere rivolti anche agli associati, in particolare per l'area Formazione si evidenziano:

- 1) Processo di accreditamento dell'ente presso la Pubblica Amministrazione:
 - creazione della domanda di accreditamento;
 - ispezione ed eventuali contestazioni;
 - mantenimento dell'accreditamento;
- 2) Organizzazione attività formative finanziate dalla Pubblica Amministrazione:
 - richiesta e gestione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni;
 - creazione del progetto e della predisposizione della documentazione;
 - firma e inoltro della domanda di partecipazione;
 - rapporti con l'ente pubblico nella fase di attribuzione;
 - fase di ricevimento dei fondi;
 - rendicontazione anche via informatica;
 - ispezione ed eventuali contestazioni;
- 3) Ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione
 - certificati di prevenzione incendi;
 - verifica ASL adeguatezza immobile;
 - altre autorizzazioni proprie dell'Ente verso la P.A:

Per il Servizio Paghe e Contributi interno all'Ente

- Amministrazione e gestione del personale, rapporti con enti previdenziali e assistenziali, nonché la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- amministrazione e gestione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale e ai collaboratori con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro relativi rapporti con autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

Per il Servizio Fiscale Tributario interno all'Ente

- Amministrazione e gestione di documentazione fiscale, rapporti con uffici di accertamento quali agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane;
- amministrazione e gestione degli aspetti fiscali connessi all'Ente;
- rapporti con autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

In relazione alle verifiche ed ispezioni e in generale di Autorità Pubbliche di Vigilanza possono essere ricomprese un elevato numero di autorità ispettive, in ambito fiscale, amministrativo e previdenziale comprese anche la gestione contenziosi Giudiziari e Stragiudiziari, ASL, Guardia di Finanza, Garante Privacy, ecc.

Si ricorda inoltre che, possono presentare in via astratta profili di rischio (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza) anche la predisposizione delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi e, più in generale, l'invio e la ricezione di documenti alla/dalla Pubblica Amministrazione.

Inoltre in generale per qualsiasi tipo di Servizio o attività ricordiamo i reati che si possono commettere utilizzando la Gestione del Software della Pubblica Amministrazione

LE AREE A RISCHIO INDIRETTO

Costituiscono Aree a rischio indiretto:

A) Area Acquisti

Il processo di gestione degli acquisti di beni e servizi (o di consulenze), con la relativa liquidazione delle fatture, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale potrebbe essere commesso il reato di corruzione. Il reato di corruzione, infatti, potrebbe essere commesso attraverso una gestione poco trasparente della selezione dei fornitori o dei professionisti.

Ad esempio, attraverso la creazione di fondi in seguito a servizi contrattualizzati a prezzi superiori a ai prezzi di mercato o, ancora, per mezzo dell'assegnazione di incarichi a persone o Società vicine o gradite ai soggetti pubblici, così da ottenere favori nell'ambito delle attività aziendali.

Per tali ragioni, l'emissione di ordini di ordini (così come il conferimento di consulenze) può anzitutto risultare strumentale alla corresponsione di indebite utilità a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio: ad esempio, potrebbe darsi il caso dell'attribuzione di un fittizio contratto di consulenza (con riconoscimento del relativo compenso) a favore di un pubblico agente (o di suoi congiunti o Enti allo stesso riconducibili) al fine di compensare indebiti favori o per ottenere un indebito vantaggio.

In aggiunta, attraverso l'emissione di ordini di acquisto di beni fittizi (o con il conferimento di consulenze), la Società può costituire indebite provviste finanziarie da utilizzare per la corruzione di pubblici agenti;

inoltre, tali procedimenti essere altresì utilizzati quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari (ad esempio, potrebbe darsi la stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un familiare di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società).

B) L'area Finanziaria

E' previsto che il Modello (art. 6,2 lett.c) del Decreto) debba evidenziare sistemi/procedure di gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati, tutelando in particolare tutte quelle operazioni che assumono particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità: tra queste si possono indicare, a titolo di esempio, l'accessibilità a fondi "extra contabili" o la gestione della "liquidità", il cui utilizzo potrebbe portare alla commissione di reati di corruzione.

L'ente già utilizza delle procedure standardizzate per rilevare:

- l'intero iter dei flussi finanziari dal momento iniziale a quello finale;
- l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento attraverso la registrazione della forma e del contenuto del pagamento, identificando con particolare attenzione i soggetti incaricati, tenendo il più possibile separate le attività di chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

C) Selezione del personale (assunzione, valutazione e sviluppo)

Il processo di selezione, reclutamento e assunzione del personale costituisce una delle modalità strumentali per mezzo della quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. L'attività di selezione del personale presenta profili di rischio in quanto possibile via di retribuzione indiretta a favore di pubblici funzionari, quale corrispettivo dell'interessamento in una pratica relativa alla Società. Si potrebbe prospettare, ad esempio, l'assunzione di un congiunto del pubblico funzionario (o, eventualmente, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in relazione al compimento di atti in suo favore.

Anche i processi di valutazione ed incentivazione del personale (e, più in generale, dell'intera attività di gestione del personale) possono rappresentare profili di rischio, nelle seguenti ipotesi:

- riconoscimento ad un familiare (o ad una persona gradita) di un pubblico funzionario di privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica d'interesse dell'Ente;
- assegnazione a dipendenti di bonus/incentivi non proporzionati alla parte fissa del loro compenso (o legati al raggiungimento di uno specifico obiettivo, quale l'ottenimento di un determinato contratto), potendo tali incentivi spingere il lavoratore dipendente a compiere atti di corruzione per raggiungere i propri scopi;
- riconoscimento di bonus/incentivi "ingiustificati" con la finalità di rendere disponibili somme di denaro in seguito utilizzabili per fini corruttivi, sia direttamente attraverso l'accreditamento da parte del lavoratore dipendente di una somma, o di una parte di essa, su un conto intestato ad una Società estera facente capo al pubblico funzionario, sia indirettamente.

D) Nomina di dirigenti o di membri di organi sociali (rappresentanza della società);

La nomina di dirigenti o l'attribuzioni di incarichi a organi sociali di rappresentanza o di controllo dell'Ente, può rappresentare profili di rischio rappresentati analogamente a quelli indicati nel capitolo che precede.

E) Incarichi di consulenza o prestazione professionale

Particolare attenzione deve essere inoltre rivolta al conferimento di contratti di consulenza/prestazione professionale a favore di soggetti terzi che potrebbero, con la finalità di avvalorare la propria attività, utilizzare una parte dei compensi pattuiti per attribuire indebiti vantaggi a favore di pubblici funzionari e nell'interesse della Società.

Va evidenziato, infine, che i contratti di consulenza o prestazione professionale sono particolarmente a rischio in quanto, rispetto alla fornitura di beni, presentano una maggiore difficoltà sia nell'individuare valore che nel determinare lo specifico contenuto della prestazione.

G) Area Omaggi e spese di Rappresentanza

I processi di gestione degli omaggi (sponsorizzazioni, donazioni, liberalità) rappresentano delle possibili modalità strumentali attraverso cui potrebbe essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire un potenziale strumento per la commissione del reato di corruzione verso dipendenti e rappresentanti della P.A., al fine di ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad esempio, per l'acquisizione di ordini/contratti, per l'ottenimento di licenze, ecc.).

La gestione delle prestazioni gratuite, erogate in qualsiasi forma dalla Società a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi, si presenta a rischio in quanto possibile strumento di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o a soggetti collegati.

Ad esempio, potrebbe darsi l'invio ad un pubblico funzionario, in occasione della conclusione di un contratto, di un omaggio (non di esiguo valore) quale corrispettivo all'interessamento di tale funzionario nella pratica relativa alla Società.

Facendo poi riferimento ai contratti di sponsorizzazioni, si evidenzia che, in via astratta, un contratto per la fornitura di sponsorizzazioni può essere utilizzato dalla Società quale strumento per creare disponibilità occulte. Si potrebbe citare, a titolo d'esempio, il caso della sponsorizzazione di manifestazioni/iniziativa sportive nelle quali viene fatto figurare come versato dalla Società un corrispettivo superiore a quello effettivamente destinato alla sponsorizzazione, con la sottostante intesa che il soggetto sponsorizzato restituirà, in forma occulta, parte del corrispettivo alla Società sponsorizzante. L'insidiosità di tale condotta appare particolarmente marcata data la natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e, quindi, la difficoltà di quantificare l'effettivo valore economico della prestazione resa.

I processi in analisi possono, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano sponsorizzati eventi e manifestazioni su indicazione del funzionario pubblico, finalizzati a:

- ottenere privilegi/vantaggi indebiti o non dovuti per la Società;
- effettuare donazioni/liberalità a soggetti riconducibili a funzionari pubblici;
- effettuare donazioni/liberalità “falsate” al fine di rendere disponibili somme di denaro/beni utilizzabili per fini corruttivi.

Anche le spese di rappresentanza, infine, costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione (ovvero una modalità attraverso cui la Società può creare disponibilità occulte). Si pensi al caso della corruzione di un pubblico funzionario mediante il sostenimento di costi ed oneri che la Società indica quali spese di rappresentanza (al fine di giustificare il connesso esborso finanziario). Tali spese potrebbero, in tal modo, costituire il potenziale strumento attraverso cui commettere reati di corruzione verso pubblici dipendenti o incaricati di pubblico servizio.

A.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

A.3.1 Divieti

I Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di API SERVIZI CREMONA SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere:

- comportamenti previsti dagli artt. 24 e 25 e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, senza limitazione alcuna ai reati di corruzione, istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente che indice il bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di fondi o l'accelerazione indebita di un atto dovuto, ovvero nel caso di presentazione di documentazione, l'allegazione di fatti volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione di bandi;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto, altresì, divieto di:

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico;
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Ente;
- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti, dati falsi o alterati;
- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. "regalie d'uso" è tenuto a darne immediata comunicazione all'O.d.V.;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o di altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- i consulenti esterni eventualmente coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale A devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino:
 - di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello

dell'Ente e di impegnarsi ad osservarne il contenuto;

- di segnalare tempestivamente all'O.d.V. di API SERVIZI CREMONA SRL eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A.3.2. Principi procedurali

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) nessun tipo di pagamento potrà esser effettuato in denaro contante o in natura;
- b) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri, completi e corretti;
- c) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti etc) dovranno porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente ai propri superiori o all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o di sospetto di irregolarità;
- d) per i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile; (attraverso password o firma digitale)
- e) i soggetti che interloquiscono con la Pubblica Amministrazione siano a ciò autorizzati e, se del caso, muniti di apposita procura;
- f) in caso di ispezione presso la Sede Legale o una delle Unità Locali si deve tempestivamente avvertire il Direttore Generale o un Procuratore dotato del potere di rappresentare la società. In caso di assenza di uno dei suddetti si convocherà un responsabile di funzione che rappresenterà la società finché una persona dotata dei necessari poteri sarà presente;
- g) segregazione delle funzioni e dei compiti, la struttura competente attribuisce a ciascun ufficio le attività operative e di controllo, al fine di garantire la contrapposizione dei ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie e realizzative e i soggetti deputati alle attività di verifica.
- h) tracciabilità del processo e delle informazioni, sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali, per ciascuna fase rilevante degli accordi con la Pubblica Amministrazione. Le procedure dell'Ente prevedono che la documentazione prodotta venga archiviata dalla struttura competente in apposito fascicolo da tenere aggiornato, con modalità formalizzata, nel corso dello svolgimento dell'attività. Si provvede, inoltre, all'archiviazione della documentazione cartacea inerente all'esecuzione degli adempimenti svolti;

A.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 2**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

La valutazione di posizionare **rischio 2** non è relativa alla ipotesi di accadimento del reato per l'Ente in quanto tale, ma parte dal presupposto che, per il mero fatto che l'ente pone in essere l'attività di ricezione di finanziamenti pubblici il rischio stimato è 2 cioè medio.

Quanto sopra vale per le ipotesi di reato di cui agli articoli 24, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e per quanto all' art. 25 concussione e corruzione.

Per quanto all'art. 25-novies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si possa ipotizzare un **rischio 1**, quindi basso, in virtù della peculiarità del fatto che si possa ipotizzare media di per se la commissione dell'illecito in quanto tale da parte dell'Ente.

A.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza, tramite protocolli, procedure e regole comportamentali, alle misure di prevenzione, di cui al capitolo precedente, ed, in generale, a tutto quanto dettagliato nella presente sezione speciale, si definiscono le seguenti procedure che formano parte integrante della seguente parte speciale come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura definita "01. Procedura e Regolamento in caso di Ispezioni e controlli da parte di Autorità di Vigilanza Pubbliche" denominata con l'Acronimo: R.I.C.A.V.P.*
- 2) *Approvazione di una procedura definita "02. Procedura e Regolamento Spese di Rappresentanza, Omaggi e Sponsorizzazioni" denominata con l'Acronimo R.O.S.*
- 3) *Approvazione di una procedura definita "03. Procedura Incarichi di Consulenza, Assunzione personale e Amministratori, Verifica soci/associati e società utenti Servizio Formazione per non commissione reati 231/2001"*
- 4) *Approvazione di una procedura definita "04. Procedura per la conservazione dei documenti dell'area contabile-finanziaria"*
- 5) *Approvazione di una procedura definita "05. Procedura per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)"*

A.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello in materia di reati con la PA, sono:

- a) il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- b) la somministrazione di Check list, con cadenza stabilita dall'O.D.V.,circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;

- c) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;
- d) la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio segnalate nella Parte Speciale per almeno dieci anni.

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

- 1) le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
 - b) eventuali richieste o offerte di denaro o beni (eccedenti il modico valore) e destinati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - c) eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
 - d) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;
 - e) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure dell'ente o a criteri predeterminati.
- 2) Le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione aziendale).

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente per i reati previsti dal Decreto;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c. le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d. le decisioni relative alla richiesta di erogazioni di finanziamento pubblico;
- e. gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- f. i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- g. i report trimestrali delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con Enti Pubblici cui l'Ente ha partecipato, nonché il prospetto riepilogativo delle commesse ottenute a seguito di trattativa privata;

- h. le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.
- i. il bilancio annuale corredato dei relativi allegati;
- j. le comunicazioni da parte del Collegio Sindacale e dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;

A.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si allega questionario di verifica al fine della evidenza delle attività espletate e dei puntuali riscontri all'interno delle procedure e dei regolamenti adottati e delle risponderne ed integrazioni anche del sistema Qualità ai corretti principi di comportamento della presente parte speciale dei reati contro la P.A..

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Artt. 24. – 25 – 25 novies del D.Lgs. 231 / 2001

CORRUZIONE E CONCUSSIONE	
TIPO DI REATO	CONTROLLI CAUTELATIVI
• Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione. • Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A. • Ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione. • Ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza.	• Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive. • Controllo dei flussi finanziari aziendali. • Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive (la pratica più diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). • Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.
TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO	
TIPO DI REATO	CONTROLLI CAUTELATIVI
• Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.	• Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. • Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).
FRODE INFORMATICA	
TIPO DI REATO	CONTROLLI CAUTELATIVI
Alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.	Sistema di controlli interni all'azienda che prevedano ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della Pubblica Amministrazione; • un adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche Funzioni/Strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dall'Ente; • il rispetto della normativa sulla privacy a tutela del dipendente. Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quegli enti che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con un'Amministrazione pubblica o in qualità di Società miste partecipate da un'Amministrazione/Ente locale e da un privato imprenditore, si assumono l'incarico di realizzare, sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema Informativo di interesse pubblico.
REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE	

TIPO DI REATO	CONTROLLI CAUTELATIVI
• Settore finanziario • Investimenti ambientali • Investimenti produzione • Ricerca ed innovazione tecnologica	• Specifica previsione del codice etico. • Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti. • Programma di informazione/formazione periodica del dipendente, responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio della Funzione competente e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze. • Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento. • Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto). • Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe. • Esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi". • Meccanismi di pubblicità verso gli interlocutori esterni delle procure. Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per l'Ente.

Descrizione	Sì	No	N/A	Note
La presente <i>check list</i> dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti, dei Partner e parti terze in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, <u>di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:</u> 1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24 e 25 del Decreto); 2. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati ed Illeciti di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto; 3. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi	Sì Sì			Previsto nel Codice Etico Previsto nel Codice Etico

di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;	Si		Previsto nel Codice Etico
4. utilizzare anche occasionalmente l'Ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;	Si		Previsto nel Codice Etico
Gestione del rapporto :			
Assumere o mettere in atto comportamenti			
1) che nell'esercizio delle attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, possano essere finalizzati ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti di legge/amministrativi o, comunque, a poter disporre di indebiti privilegi;	Si		Previsto nel Codice Etico
2) che in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi di legge/normativi e di attività di gestione in genere, possano essere diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati/informazioni non corretti, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse dell'Ente o di eludere obblighi di legge/normativi;	Si		Previsto nel Codice Etico
3) che in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte di Autorità Indipendenti/Organismi di Vigilanza/Ministeri/Rappresentanti delle Istituzioni, possano essere finalizzati a influenzare indebitamente, nell'interesse dell'Ente, il giudizio/parere di tali Organismi;	Si		Previsto nel Codice Etico
4) nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:			
• il Codice etico;	Si		Previsto nel Codice Etico
• le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;	Si		Previsto nel Codice Etico e nel sistema qualità MQ.4-1 capitolo 7.3
• le regole di affidamento delle docenze e la continuazione del rapporto medesimo;	Si		Previsto nel sistema qualità MQ.4-1 capitolo 6.2 nella procedura PO API 7-1 e lettera d'incarico

• ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso l'Ente;	Si			Previsto nel sistema qualità e in particolare MQ.4-1 capitolo 4.2 e PO.API.4.2-1
• le procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale interno	Si			Previsto nel Codice Etico Previsto nel sistema qualità e in particolare MQ.4-1 capitolo 6.2
Ai Consulenti, Partner, Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte del Ente/Gruppo.	Si			Previsto nel Codice Etico Sono state previste le modalità di trasmissione e divulgazione del Codice Etico e Modello Organizzativo 231.
Si prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente/Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, <u>l'espresso divieto di:</u> a)effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari, parenti, affini, amici ecc.); b)distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. (o loro parenti, affini, amici, ecc.), al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito del Gruppo/Ente si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad	Si			Previsto nel Codice Etico

Prognare Lo stot

esempio, la distribuzione di libri d'arte ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.) o la <i>brand image</i> del Gruppo/Ente medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;	Sì			Previsto nel Codice Etico
c)promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;	Sì			Previsto nel Codice Etico
d)effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;	Sì			Previsto nel Codice Etico
e)riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.	Sì			Previsto nel Codice Etico
f)presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari a qualsiasi livello, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;	Sì			Previsto nel Codice Etico
<u>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:</u>				
1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);	Sì			Previsto nel sistema qualità e in particolare MQ.4-1 capitolo 5.5
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura				Previsto nel sistema qualità e

Edizione 11/2017

– e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'Ente;	Sì		in particolare MQ.4-1 capitolo 6.2
3. gli incarichi conferiti ai Consulenti/Docenti devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'Ente;	Sì		Previsto nel sistema qualità e in particolare MQ.4-1 capitolo 6.2
4. i contratti stipulati con i Fornitori nell'ambito delle Aree a Rischio devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti all'Ente;	Sì		Previsto nel sistema qualità e in particolare MQ.4-1 capitolo 7.3
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;	Sì		Prevista in apposita disposizione di servizio.
6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;	Sì		Previsto nel Codice Etico nel sistema Qualità PO.API.7-1 Nelle linee guida alle spese ammissibili della Regione Lombardia e manuale di gestione del FAPI o dell'Ente erogatore del Finanziamento
7. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi l'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all' ODV eventuali situazioni di irregolarità.	Sì		Previsto nel Codice Etico Previsto nel Regolamento Interno dell'ODV distribuito ai dipendenti e ai collaboratori coinvolti in tali attività.

[Digitalizzare il testo]

PARTE SPECIALE – B: REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA (artt. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

B.1 ELENCO REATI CONTRO LA CRIMINALITA' INFORMATICA

B.1.1 Definizione di Reati di Criminalità Informatica

Con la nozione di **reato informatico** o **crimine informatico** intendiamo i comportamenti previsti dal codice penale o da leggi speciali nel quale lo strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Può essere considerato reato informatico sia la frode, commessa tramite l'utilizzo di un computer, sia il danneggiamento del sistema informatico.

Ci troviamo, pertanto, di fronte a un crimine informatico quando un sistema di elaborazione o ciò che viene prodotto dall'elaboratore, è usato come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni, e l'elaboratore ha almeno uno dei seguenti ruoli:

- a) oggetto, manipolazione, distruzione dell'elaboratore, o dei relativi programmi ivi contenuti;
- b) soggetto, l'elaboratore è luogo, motivo o fonte del crimine;
- c) strumento quando ad esempio serve a commettere un reato es. intercettazione.

L' art. 24-bis del Decreto, articolo introdotto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7, recepisce l'art. 491-bis c.p. che, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbia ad oggetto un c.d. **documento informatico** ed introduce, all'interno del Decreto, alcune ipotesi di reato in materia di criminalità informatica, già disciplinate all'interno del Codice Penale.

Articolo 491-bis codice penale

(Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità, previste dal presente capo, riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Si evidenzia, inoltre, che diversi reati contro la Pubblica Amministrazione sono stati introdotti sempre dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, a tutela proprio dello Stato e degli Enti Pubblici, quali l'art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, l'art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici, l'art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Per una definizione di Pubblica Amministrazione, considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio, dobbiamo dedurla dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A., svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti certificativi o autorizzativi.

B.1.2 art. 24-bis delitti informatici e trattamento illecito di dati

Rientrano tra questi reati:

art. 491-bis c.p. documenti informatici di cui poi all'estensione degli articoli del c.p. 476/7/8/9, 480/1/2/3/4/5/6/7/8/9, 490, 492 , 492.

art. 615-ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615-quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

art. 615-quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617-quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617-quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640-quinquies c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di firma elettronica

Rischio reato: l'ente risulta esposto ad alcune di queste tipologie di reati e si è tutelato dal loro compimento come indicato nella parte speciale allegata al presente Modello Organizzativo.

art. 491-bis c.p. documenti informatici

Se alcuna delle falsità, previste dal presente capo, riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Si veda più avanti nel prosieguo del capitolo

art. 615-ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle

informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa mentre negli altri casi si procede d'ufficio.

Fattispecie

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Esemplificazioni di condotte illecite

Accesso abusivo agli archivi di un ente pubblico al fine di acquisire informazioni per l'ottenimento di un finanziamento.

art. 615-quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Fattispecie

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Esemplificazioni di condotte illecite

Procurare i mezzi di accesso ad un sistema informatico in modo abusivo per cancellare un finanziamento di altri soggetti.

art. 615-quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Esemplificazioni di condotte illecite

Procurare un programma al fine di favorire il rallentamento di una banca dati pubblica.

art. 617-quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Fattispecie

Il delitto, che può essere commesso da chiunque e consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Esemplificazioni di condotte illecite

Accedere ad un account di posta protetta da password al fine di leggere la corrispondenza del proprietario dell'account medesimo.

art. 617-quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Fattispecie

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Esemplificazioni di condotte illecite

Utilizzazione di apparecchi capaci di copiare i codici di accesso degli utenti ovvero di intercettarli.

art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi, informazioni altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Fattispecie

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Fattispecie

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Fattispecie

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Fattispecie

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Esemplificazioni di condotte illecite

In relazione agli Art. 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies la condotta consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro Ente Pubblico, al fine di ottenere un vantaggio per l'Ente es. nella fase di ottenimento di un finanziamento.

art. 640-quinquies c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

Nota: Il soggetto attivo che può compiere il reato può essere solo il certificatore di firma elettronica e quindi è da escludere perché estraneo alle finalità dell'Ente.

B.1.2.1 il comma 3 art. 24-bis del d.lgs. 231/2001

Recita: "In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote."

L' Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) recita "se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture

private.”

Devono essere, quindi, ricompresi anche se non citate direttamente ma indirettamente nell'elenco dei reati informatici i seguenti reati come segue:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffaccia o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480".

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

B.2 LE AREE A RISCHIO

I reati informatici possono potenzialmente essere commessi da ogni Servizio dell'Ente, per questo motivo i principi di comportamento espressi nella presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Dipendenti e i Collaboratori dell'Ente, in particolare comunque si evidenziano attività potenzialmente a rischio per i seguenti:

- ***Per il Servizio Formazione accreditata presso Regione Lombardia o presso altri enti pubblici***
 - ***Per il Servizio Formazione in ATS***
- 1) Gestione informatica delle attività legate al Processo di accreditamento dell'ente presso la Pubblica Amministrazione:
 - invio della domanda di accreditamento;
 - invio documentazione per mantenimento dell'accREDITAMENTO;
 - 2) Gestione informatica, organizzazione del processo di rendicontazione alla Pubblica Amministrazione delle attività formative erogate:
 - inizio del progetto, richiesta e gestione di finanziamenti;
 - firma e inoltro della domanda di partecipazione;
 - rapporti con l'ente pubblico nella fase di attribuzione;
 - fase di ricevimento dei fondi;
 - rendicontazione anche via informatica;
 - gestione registro presenze;
 - ispezione ed eventuali contestazioni;
 - 3) Gestione informatica relativa alle autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione
 - richieste per via informatica;
 - firma e inoltro della domanda;
 - rendicontazione anche via informatica;
 - ispezione ed eventuali contestazioni;
 - 4) Rischio di accesso abusivo a un sistema informatico.

Alcune delle attività di cui sopra possono avvenire anche con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente.

Le Funzioni preposte alla trasmissione di dati o informazioni alla Pubblica Amministrazione tramite i Sistemi Informatici potrebbero inviare virus diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico allo scopo di procurare all'Ente un ingiusto vantaggio (ad esempio ritardare l'informativa o le dichiarazioni rispetto alla scadenza prevista).

Per il Servizio Paghe e Contributi interno all'Ente

Amministrazione e gestione del personale, rapporti con enti previdenziali e assistenziali, nonché la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

- invio informatico di dichiarazioni previdenziali;
- invio informatico di altre dichiarazioni legate all'ambito lavoro.

Per il Servizio Fiscale Tributario interno all'Ente

Amministrazione e gestione di documentazione fiscale, rapporti con uffici di accertamento quali agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane;

- invio informatico di dichiarazioni fiscali;

Per il servizio Informatico dell'Ente:

- gestione dei Sistemi informatici e Telematici dell'Ente;
- accesso alla rete internet.

1) Gestione dei Sistemi informatici e Telematici dell'Ente

Le Funzioni dell'Ente abilitate all'utilizzo dei Sistemi Informatici e Telematici interni, nell'ambito delle proprie mansioni, potrebbero, potenzialmente, occultare, modificare o cancellare dati o informazioni disponibili sul Sistema Informatico e Telematico interno per procurare alla Società un ingiusto vantaggio (es. eludere le ispezioni delle Autorità di Vigilanza).

2) Accesso alla rete internet

Tutti i dipendenti abilitati all'uso della rete internet, potenzialmente potrebbero:

- introdursi abusivamente in un Sistema Informatico o Telematico;
- deteriorare o rendere inservibili Sistemi Informatici e Telematici;
- diffondere, comunicare o consegnare virus o altri programmi dannosi;

Si ricorda inoltre che, possono presentare in via astratta profili di rischio (corruzione/truffa aggravata ai danni dello Stato/ostacolo all'esercizio delle Autorità Pubbliche di vigilanza) anche la predisposizione delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi e, più in generale, l'invio e la ricezione di documenti alla/dalla Pubblica Amministrazione, anche con l'utilizzo di sistemi informatici.

Inoltre in generale per qualsiasi tipo di Servizio o attività ricordiamo i reati che si possono commettere utilizzando la Gestione del Software della Pubblica Amministrazione

B.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

B.3.1. Divieti

Premesso che, nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione informatica della rete oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori e fornitori informatici dovranno conoscere e rispettare:

- 1) le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- 2) le procedure dell'Ente vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale ed organizzativa dell'Ente;
- 3) le procedure e i comportamenti individuati nel Documento Programmatico sulla Sicurezza, formalmente adottato in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003;
- 4) i divieti imposti dall'Ente sono indicati nelle procedure individuate al cap B.4 ai punti 1) 2) 3).

B.3.2. Principi procedurali

Premesso che, nell'espletamento di tutte le attività procedurali attinenti la gestione informatica della rete oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori e fornitori informatici dovranno conoscere e rispettare:

- 1) Ruoli e responsabilità definiti: la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di profili ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente.
- 2) Segregazione dei compiti e delle attività: a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.
- 3) Attività di controllo: le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche.
- 4) Tracciabilità del processo: sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, etc.) sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi.

B.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 2**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

La valutazione di posizionare **rischio 2** quindi medio, non è relativa alla ipotesi di accadimento per l'Ente in quanto tale, ma parte dal presupposto che l'ipotesi di rischio basso ci sia se non si ponesse in essere l'attività di ricezione di finanziamenti pubblici. Per il mero fatto di ricevere finanziamenti pubblici il rischio stimato è 2 cioè medio.

B.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza, tramite protocolli, procedure e regole comportamentali, alle misure di prevenzione, di cui al capitolo precedente ed, in generale, a tutto quanto dettagliato nella presente sezione speciale, si definiscono le seguenti procedure che formano parte integrante della seguente parte speciale come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura denominata "05. Procedura per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)";*
- 2) *Approvazione di una procedura definita "06. Procedura e regolamento per l'utilizzo di Strumenti Informatici, telefonici e fax" in acronimo R.S.I.;*
- 3) *Approvazione di una procedura definita "07. Procedura e regolamento per la prevenzione dei reati informatici ex D.Lgs 231/01" in acronimo R.R.I. 231;*

B.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello in materia di reati Informatici, sono:

- a) il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- b) la somministrazione di Check list, con cadenza stabilita dall'O.D.V., circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;
- c) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;
- d) verifica della ricezione dell'aggiornamento, almeno annuale, del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- e) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

- 1) le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
- b) eventuali richieste o offerte di denaro o beni (eccedenti il modico valore) e destinati a

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- c) eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
 - d) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;
 - e) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure dell'ente o a criteri predeterminati.
- 2) Le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrare nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione dell'Ente).

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente per i reati previsti dal Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) le decisioni relative alla richiesta di erogazioni di finanziamento pubblico;
- e) gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- f) i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- g) i report trimestrali delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con Enti Pubblici cui l'Ente ha partecipato, nonché il prospetto riepilogativo delle commesse ottenute a seguito di trattativa privata;
- h) le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.
- i) il bilancio annuale corredato dei relativi allegati;
- j) le comunicazioni da parte del dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;

B.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI INFORMATICI

Si allega questionario di verifica al fine della evidenza delle attività espletate e dei puntuali riscontri all'interno delle procedure e dei regolamenti adottati e delle risposdenze ed integrazioni anche del sistema Qualità ai corretti principi di comportamento della presente parte speciale dei reati Informatici.

REATI INFORMATICI
Art. 24. bis D.Lgs. 231 / 2001

Descrizione	Sì	No	N/A	Note
La presente check list prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell' Ente nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, <u>l'espresso divieto di:</u> 1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D.Lgs. 231/2001; 2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo; 3. utilizzare anche occasionalmente l'Ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui a quello esaminando. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:	Sì			Vedi: <u>Regolamento R.S.I.</u> Regolamento e codice di condotta per l'utilizzo di strumenti informatici telefonici e fax <u>Regolamento R.R.I.231</u> Regolamento e codice di condotta per la prevenzione dei reati informatici ex D.lgs. 231/2001 Previsto nel Codice Etico Previsto nei Regolamenti R.S.I. e R.R.I. 231 Previsto nel Codice Etico Previsto nei Regolamenti R.S.I. e R.R.I. 231 Previsto nel Codice Etico Previsto nei Regolamenti R.S.I. e R.R.I. 231

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner. Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;				Già prevista in apposita modulistica in uso presso l'Ente.
2. la selezione dei fornitori dei servizi I.T. (<i>Information Thecnology</i>), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori e parti terze deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui a quello esaminando, anche attraverso specifiche indagini <i>ex ante</i>;				Previsto nel Codice Etico e nel sistema qualità MQ.4-1 cap. 7.3 Già prevista in apposita modulistica in uso presso l'Ente.
3. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici ;	Si			Previsto nel Codice Etico Già prevista in apposita modulistica in uso presso l'Ente.
4. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto 231, da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la direzione è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo.	Si			Previsto nel Codice Etico Già prevista in apposita modulistica in uso presso l'Ente.
Rapporti con parti terze Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231, nonché del Modello. Gli Organi di <i>Governance</i> devono aver adottato e fatto adottare da tutte le Unità Operative le necessarie procedure per prevenire la commissione dei reati sotto elencati:				

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.) Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)				Tutti i Reati sono Previsti nei Regolamento R.R.I. 231
--	--	--	--	--

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.) Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.) Uso di atto falso (art. 489 c.p.) Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)	Si			
--	----	--	--	--

I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

C.1 ELENCO REATI SOCIETARI

C.1.1 Definizione di Reati Societari

Il D. Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 ha integrato il D. Lgs. 231/2001 con l'articolo 25-ter, (Reati societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell'ente "in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica".

C.2.2 art. 25-ter Reati societari

Rientrano tra questi reati:

art. 2621 false comunicazioni sociali

art. 2622 commi 1 e 3 c.c. false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

art. 2623 c.c. falso in prospetto abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

art. 2625 c.c. com. 2 impedito controllo

art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 c.c. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629 bis c.c. omessa comunicazione del conflitto di interessi

art. 2391 c.c. interessi degli amministratori

art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale

art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

art. 2635 c.c. corruzione tra privati

art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 c.c. aggio

art. 2638 c.c. ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

L'Ente, dopo attente valutazioni ed analisi, ha ritenuto opportuno evidenziare, tra gli articoli dei Reati Societari sopra esposti l'art. 2638, che ha come oggetto l'ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di seguito riportato:

art. 2638 c.c. ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Premessa

Con "autorità pubblica di vigilanza" dell'art. 2638 cod. civ. si identifica qualsiasi ente che disponga di controlli di tipo ispettivo, preventivo o successivo, come, oltre a CONSOB, anche Banca d'Italia, ISVAP, COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Autorità Garante per la concorrenza del Mercato ANTITRUST, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il Gas, Garante per la protezione dati personali. ecc..

Fattispecie

Esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero su: situazione economica, situazione patrimoniale e situazione finanziaria dell'Ente ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare od omissioni di comunicazioni obbligatorie.

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che, consapevolmente, ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni. In relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; la Società, poi, non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Questa figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Esemplificazioni di condotte illecite

Gli Amministratori di società trasmettono all'ufficio ispezioni della Regione Lombardia un prospetto riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie relativamente a determinate rilevanti operazioni su un determinato progetto finanziato.

Con l'approvazione della legge 6 Novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata su G.U. n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012 è stato introdotto nel d.lgs 231/01 il reato di corruzione tra privati.

La legge apporta alcune integrazioni al c.d. "catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti". In particolare all'art 25-ter, comma 1, viene aggiunta la lettera s-bis), che richiama al nuovo delitto di "corruzione tra privati", nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 c.c.

Tale articolo 2635 c.c. "corruzione tra privati" prevede che:

"comma 1: salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Comma 2: si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma."

La nuova lettera s-bis) dell'art. 25-ter prevede, in sostanza, che ai sensi del d.lgs 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

Nell'attuale disciplina cambiano gli attori in quanto si vuole allargare l'intervento penale con estensione ai privati che interagiscono con la pubblica amministrazione ovvero che, ponendo in essere atti apparentemente interni, tendono in qualche modo a raggiungere un effetto fraudolento mirando a rendere instabile il rapporto con la pubblica amministrazione stessa.

C.2 LE AREE A RISCHIO

I reati societari così come individuati dall'Art. 2638, possono potenzialmente essere commessi dai sottoelencati Servizi dell'Ente. Per questo motivo i principi di comportamento espressi nella presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Dipendenti e i Collaboratori dell'Ente che collaborano con le aree potenzialmente a rischio:

- **Per il Servizio Formazione accreditato presso Regione Lombardia o altri enti;**
 - **Per il Servizio Formazione in ATS**
- 1) Gestione delle attività legate al Processo di accreditamento dell'ente presso la Pubblica Amministrazione:
 - trasmissione di documentazione non veritiera su specifiche domande fatte dalla vigilanza;
 - non risposta a questionari inviati dalle autorità di vigilanza.
 - 2) Gestione informatica del processo di rendicontazione alla P.A. delle attività formative erogate:
 - trasmissione di documentazione non veritiera su specifiche domande fatte dalla vigilanza;
 - non risposta a questionari inviati dalle autorità di vigilanza.

C.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

C.3.1. Divieti

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza, i dipendenti, collaboratori e fornitori dovranno conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
- le procedure dell'Ente vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale ed organizzativa dell'Ente;
- i divieti imposti dall'Ente indicati nelle procedure individuate al cap C.4 ai punti 1) 2) 3).

Inoltre dovranno:

- omettere le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività dell'Ente, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, quali espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

C.3.2. Principi procedurali

Nell'espletamento di tutte le procedure attinenti la gestione delle attività di Vigilanza, oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori e fornitori dovranno conoscere e rispettare i seguenti principi fondamentali:

1. Ruoli e responsabilità definiti all'interno del sistema di deleghe relative alle ispezioni delle attività di vigilanza.

2. Puntualità dei compiti e delle attività attraverso l'effettuazione delle segnalazioni periodiche, con la puntualità dovuta, alle autorità previste da leggi e regolamenti, oltre alla tempestività e alla qualità delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
3. Attività di controllo. Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo contabile necessari per estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
4. Tracciabilità del processo. Trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza, evidenziando chi ha autorizzato la relativa trasmissione dei documenti previsti in leggi e regolamenti in materia.
5. Correttezza, professionalità e trasparenza nella condotta da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi, in particolare con la messa a disposizione, con tempestività e completezza, dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;

C.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 1**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

C.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza tramite protocolli, procedure e regole comportamentali alle misure di prevenzione di cui al capitolo precedente, ed in generale a tutto quanto dettagliato nella presente sezione, si definiscono le seguenti procedure che formano parte integrante della parte speciale, come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura definita "01. Procedura e Regolamento in caso di Ispezioni e controlli da parte di Autorità di Vigilanza Pubbliche" in acronimo (R.I.C.A.V.P.);*
- 2) *Approvazione di una procedura denominata "04. Procedura per la conservazione dei documenti dell'area contabile-finanziaria";*
- 3) *Approvazione di una procedura chiamata "05. Procedura per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)"*

C.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello in materia di reati di Omessa comunicazione alle autorità di vigilanza, sono:

- a) il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- b) la somministrazione di Check list con cadenza stabilita dall'O.D.V. circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;
- c) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi, posti dai destinatari, sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale.

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

1) le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardanti in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
- b) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
- c) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;

2) le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardanti notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrare nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione dell'Ente).

Rientrano nella tipologia di informazioni:

- a) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente, per i reati previsti dal Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) le decisioni relative alla richiesta di erogazioni di finanziamento pubblico;
- e) gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- f) i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- g) i report trimestrali delle gare pubbliche, bandi e convenzioni con Enti Pubblici cui l'Ente ha partecipato, nonché il prospetto riepilogativo delle commesse ottenute a seguito di trattativa privata;
- h) le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello;
- i) le comunicazioni da parte dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;
- j) verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime.

C.6 QUESTIONARIO RELATIVO AI REATI SOCIETARI

Si allega questionario di verifica al fine della evidenza delle attività espletate e dei puntuali riscontri all'interno delle procedure e dei regolamenti adottati e delle rispondenze ed integrazioni ai corretti principi di comportamento della presente parte speciale dei reati Societari.

REATI SOCIETARI

2638 c.c. OSTACOLO ALLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA	
TIPO DI REATO	CONTROLLI CAUTELATIVI
La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Tale illecito potrebbe configurarsi nell'ambito della gestione di visite ispettive effettuate dalla Pubblica Amministrazione presso l'ente volte alla verifica del mantenimento in capo allo stesso dei requisiti previsti per l'accreditamento. Tale reato può essere commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti, sindaci e i liquidatori di società.	• Specifica previsione del Codice Etico. • Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale. • Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria. • Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa societaria. • Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso. • Istituzioni di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, (se esistente), Revisori Contabili (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/ Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti. • Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale. • Report periodici al Vertice aziendale e all'O.d.V. dello stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza. • Formalizzazione di disposizioni che individuino le funzioni dell'ente potenzialmente soggette a verifiche/ispezioni/accertamenti, elencando i soggetti incaricati alla gestione di tali verifiche. • Previsione di specifiche istruzioni/disposizioni che regolamentino le modalità di gestione delle principali fasi e che rendano tracciabili le visite ispettive in seguito alla predisposizione ed archiviazione, a cura dei soggetti delegati alla gestione della visita di una serie di documenti quali, a titolo di esempio foglio di entrata/uscita, verbalizzazione, visita ispettiva ad uso interno, elenco documentazione presentata, verbale redatto

	dall'organo ispettivo. •Previsione di specifiche istruzioni/disposizioni volte a garantire la tracciabilità della documentazione, delle principali fasi del processo, inclusa quella relativa al processo interno che ha portato alla predisposizione dei documenti che sono stati raccolti ed allegati alle richieste inviate a soggetti pubblici.
--	--

DESCRIZIONE	Sì	No	N/A	Note
La presente check list dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Consulenti e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Ente nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti; 2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritti o possano potenzialmente diventarlo. 3. utilizzare anche occasionalmente l'Ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui sopra. 4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure dell'Ente interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci o agli associati ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:				Vedi: Regolamento R.I.C.A.V.P Regolamento di comportamento da adottare in caso di Ispezione e Controllo da parte di Autorità di Vigilanza Pubbliche Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico

4.a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;	Si		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
4.b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;	Si		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico Come da specifiche Manuale per la Gestione delle attività finanziate dal Fondo Formazione PMI Linee guida spese Ammissibili Regione Lombardia Procedura del Sistema di gestione della qualità PO.API.7-1
4.c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle Specifiche di gestione della Rendicontazione degli Enti Finanziatori.	Si		
5. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure dell'Ente interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:			Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
5.a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;	Si		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
5.b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;	Si		
6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:			
6.a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e			Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico

documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
6.b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente nel suo insieme;	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
6.e) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
7. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:			Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
7.a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
7.b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
7.c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. L'Ente adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza. Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P.: Previsto nel Codice Etico
7.c.1) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro			Previsto R.I.C.A.V.P.:

puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;	Sì		Previsto nel Codice Etico
7.c.2) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 7.c.1) , con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;	Sì		
7.c.3) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
7.c.4) il responsabile incaricato di cui al precedente punto 7.c.3) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata al ODV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
8. Rapporti con parti terze 8.1 Nei contratti con i Consulenti, i Partner e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.	Sì		Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico

8.2 E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto dell'Ente di compiere o mettere in atto comportamenti tali per i quali derivi o possa, anche solo in astratto, un qualunque vantaggio o interesse per l'Ente e/o che sia contrario a norme, leggi o regolamenti e/o ostacolo alle funzioni ispettive da parte di Autorità di Vigilanza Pubbliche.	Si			Previsto R.I.C.A.V.P: Previsto nel Codice Etico
8.3 E' fatto divieto a tutti i sindaci e i liquidatori sottoposti a richieste per legge alle autorità pubbliche di vigilanza di omettere le comunicazioni o di ostacolarne le funzioni dovute alle predette autorità.	Si			

I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)

D.1 ELENCO REATI DIRITTI D'AUTORE

D.1.1 Definizione di Reati per Diritti d'Autore

Questa Parte Speciale definisce una serie di ipotesi di reato attinenti alla violazione del diritto d'autore. Il legislatore le ha introdotte quale reato presupposto della responsabilità degli enti con Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15.

L'art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

D.1.2 Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Rientrano tra questi reati:

Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, art 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies e art. 171-octies

Rischio reato: l'ente risulta esposto ad alcune di queste tipologie di reati e si è tutelato dal loro compimento come indicato nella parte speciale allegata al presente Modello Organizzativo.

Dopo attenta valutazione si è ritenuto di analizzare i seguenti reati, ai fini della tutela e prevenzione dell'Ente:

Art. 171

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Terzo comma:

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Fattispecie

Nella previsione della lettera a-bis) si prende in evidenza la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa, nel terzo comma, la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi la tutela è rivolta all'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi non viene protetta l'aspettativa di guadagno del proprietario dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Esemplificazioni di condotte illecite

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'ente qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Fattispecie

Questo articolo tutela l'utilizzo di software e banche dati.

Per i software, è tutelata dell'abusiva duplicazione, dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo sia commerciale che imprenditoriale e locazione di programmi "piratati", quando gli stessi siano contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ancora se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo che consente o facilita la rimozione, o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro: in questo modo assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Esemplificazioni di condotte illecite

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:
- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa di € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

D.2 LE AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “D” del Modello, le seguenti:

- **Per il Servizio Formazione accreditata presso Regione Lombardia o presso altri enti:**

Distribuzione di materiale soggetto alle disposizioni di cui alla seguente parte speciale rivolta gli utenti dei corsi di formazione messa a disposizione dai docenti dei corsi o dall’Ente.

Per il servizio Informatico dell’Ente:

Utilizzo di materiale protetto o comunque sottoposto alle norme di tutela previste dalle norme in oggetto.

- 1) acquisto di prodotti non autentici;
- 2) caricamento sul sito Internet di contenuti coperti dal diritto d'autore.

Per il servizio aggiornamento dell’Ente

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse dell’ente qualora venissero distribuiti nelle informazioni di aggiornamento rivolte a terzi, contenuti coperti dal diritto d'autore.

D.2.1 Le aree a rischio indiretto:

Costituiscono Aree a rischio indiretto:

A) Area Acquisti

Il processo di gestione degli acquisti di beni, costituisce una delle potenziali modalità attraverso la quale potrebbe essere commesso uno dei reati di cui alla presente parte speciale.

D.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

D.3.1. Divieti

Premesso che nell’espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione di questa parte speciale oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti dei servizi, dovranno conoscere e rispettare:

1. le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
2. le procedure dell’Ente vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale ed organizzativa dell’Ente;
3. i divieti imposti dall’Ente sono indicati nelle seguenti procedure individuate al cap D.4 ai punti 1) 2).

La presente Parte Speciale si riferisce inoltre ai comportamenti posti in essere da Collaboratori Esterni e Partners. Per tale motivo occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati

D.3.2. Principi procedurali

Premesso che nell'espletamento di tutte le attività procedurali attinenti la gestione di questa parte speciale presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti dei servizi, dovranno conoscere e rispettare:

1. Ruoli e responsabilità definiti: alle quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente.
2. Segregazione dei compiti e delle attività: a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione da parte degli utenti.
3. Attività di controllo: le attività di gestione sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle procedure utilizzate.
4. Tracciabilità del processo: sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali tutte le operazioni sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi.

D.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 1**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

D.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza tramite protocolli, procedure e regole comportamentali alle misure di prevenzione di cui al capitolo precedente ed in generale a tutto quanto dettagliato nella presente sezione speciale si definiscono i seguenti procedure che formano parte integrante della seguente parte speciale come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura definita "06. Procedura e regolamento per l'utilizzo di strumenti informatici, telefonici e fax" in acronimo R.S.I.*
- 2) *Approvazione di una procedura denominata "10. Procedura per la predisposizione e distribuzione di materiali didattici, pubblicazioni della Newsletter, acquisti informatici"*

D.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello in materia di questa sezione speciale, sono:

- il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- la somministrazione di Check list con cadenza stabilita dall'O.D.V. circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

1) Le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
 - b) eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività simili;
 - c) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;
 - d) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure dell'ente o a criteri predeterminati.
- 3) Le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione dell'Ente).

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente per i reati previsti dal Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- e) i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- f) le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.
- g) le comunicazioni da parte dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;

PARTE SPECIALE - E

I REATI DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)

E.1 ELENCO REATI

E.1.1 Definizione di Reati

Questa Parte Speciale definisce una serie di ipotesi di reato legate alla falsificazione, spendita, alterazione, fabbricazione di monete, valori di bollo, che difficilmente possono essere posti in essere dall'Ente in quanto lo stesso per sua natura non è dedito alla produzione.

Allo stesso modo per la contraffazione, uso di segni distintivi, modelli o disegni e alla distribuzione o commercio di prodotti con segni falsificati l'Ente non produce o commercializza beni.

Fatte le premesse di cui sopra L'Ente ha comunque analizzato nei capitoli che seguono alcune fattispecie di Reato che anche se remotamente potrebbero palesarsi.

E.2.2 art. 25-bis falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Rientrano tra questi reati:

art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. alterazione di monete

art. 455 c.p. spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 c.p. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 c.p. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo

art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 c.p. uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 c.p. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 c.p. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

Dopo attenta valutazione si è ritenuto di analizzare i seguenti reati, ai fini della tutela e prevenzione dell'Ente:

art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Fattispecie

Queste fattispecie delittuose sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, o spendita di monete ricevute in buona fede, da soggetti che non hanno concorso alla falsificazione delle stesse.

Esemplificazioni di condotte illecite

La compilazione di un atto su un foglio di carta da bollo contraffatta o l'apposizione di una marca da bollo alterata, la spendita di monete contraffatte ricevute in buona fede.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 2.065.

Fattispecie

Queste fattispecie delittuose sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure dell'uso di tali marchi contraffatti o alterati.

Esemplificazioni di condotte illecite

La condotta potrebbe rientrare nella cessione di omaggi con segni contraffatti o alterati o in ipotesi di rapporti intrattenuti in qualità di contatto commerciale tra l'Ente ed un terzo.

E.2 LE AREE A RISCHIO

I reati di questa sezione speciale E possono essere commessi dalle seguenti Aree:

Per il Servizio gestione cassa contante e valori bollati:

- Gestione cassa: pagamento in contanti.
- Gestione valori bollati: uso dei valori bollati.

Per il Servizio Acquisto informatici e distribuzione materiale didattico:

- Acquisti informatici e distribuzione di beni contraffatti.

L'unica fattispecie astrattamente configurabile è quella relativa alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

E.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

E.3.1. Divieti

Premesso che nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione di questa parte speciale oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti dei servizi, dovranno conoscere e rispettare:

1. le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
2. le procedure dell'Ente vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale ed organizzativa dell'Ente;
- 3 i divieti imposti dall'Ente sono indicati nelle seguenti procedure individuate al cap E.4 ai punti 1) 2).

E.3.2. Principi procedurali

Premesso che nell'espletamento di tutte le attività procedurali attinenti la gestione di questa parte speciale presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti dei servizi, dovranno conoscere e rispettare:

1. Ruoli e responsabilità definiti: alle quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente.
2. Segregazione dei compiti e delle attività: a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione da parte degli utenti.
3. Attività di controllo: le attività di gestione sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle procedure utilizzate.
4. Tracciabilità del processo: sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali tutte le operazioni sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi.

E.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 1**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

E.4 I PROTOCOLLI E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza tramite protocolli e regole comportamentali alle misure di prevenzione di cui al capitolo precedente ed in generale a tutto quanto dettagliato nella presente sezione speciale si definiscono i seguenti protocolli che formano parte integrante della seguente parte speciale come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura denominata "08. Procedura gestione delle risorse finanziarie, maneggio denaro contante e acquisto valori bollati";*
- 2) *Approvazione di una procedura denominata "10. Procedura per la predisposizione e distribuzione di materiali didattici, pubblicazioni della Newsletter, acquisti informatici Ver.0".*

E.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello di cui alla presente parte speciale sono:

- a) il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- b) la somministrazione di Check list con cadenza stabilita dall'O.D.V. circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;
- c) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio Di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

- 1) Le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
- b) eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
- c) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;

- d) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure dell'ente o a criteri predeterminati.

2) Le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione dell'Ente).

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente per i reati previsti dal Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- e) i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- f) le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.
- g) le comunicazioni da parte dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;

I REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

F.1 ELENCO REATI DI RICICLAGGIO

F.1.1 Definizione dei Reati di Riciclaggio

La presente Parte Speciale E si riferisce ai reati di riciclaggio, introdotti nel D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007: con tale decreto, in vigore dal 29 dicembre 2007, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 63, del Decreto Antiriciclaggio (231/2007), introduce nel decreto 231/2001 il nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del C.P. - con la previsione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, che diviene da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto (cd. "principale") per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

La nuova disposizione prevede, altresì, nel caso di condanna dell'ente, l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, c. 2, per una durata non superiore a due anni.

F.1.2 art. 25-octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Rientrano tra questi reati:

art. 648 c.p. ricettazione

art. 648-bis c.p. riciclaggio

art. 648-ter c.p. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

I reati di riciclaggio sono qui di seguito elencati:

art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Fattispecie

Per “acquisto” deve intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine “ricevere” sta a significare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. Il reato di ricettazione può essere realizzato in alcune aree dell'Ente e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 C.P. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Esemplificazioni di condotte illecite

- 1) Acquistare oggetti con marchio contraffatto integra il reato di ricettazione essendo l'oggetto il risultato di un reato.
- 2) Relativamente ancora alla tutela del diritto di autore delle opere d'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione e quello ad esempio di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171 ter L. 633/1931), quando oltre ad acquistare supporti illegali li detenga ai fini della commercializzazione.

art. 648-bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore, nel massimo, a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Fattispecie

La normativa antiriciclaggio nasce dall'esigenza, sentita anche a livello comunitario di contrastare l'immissione di denaro o beni di provenienza illecita in canali leciti.

Il soggetto riciclatore necessariamente è soggetto diverso rispetto a quello che ha commesso il “primo” reato, ovvero è il soggetto che tenta di “pulire”, trasferire, occultare il provento del “primo” reato, nascondendone la provenienza, rimettendolo nel mercato in maniera da nascondere la provenienza originaria.

La norma persegue come obiettivo quello di scoraggiare la stessa commissione dei reati principali,

mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per “sostituire” si intende la condotta di rimpiazzare il denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi per “trasferimento” la condotta tendente a ripulire il denaro, beni o altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per “operazioni” idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, potrebbero essere considerate quelle poste per impedire l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Le attività dell'ente esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono quelle dei settori commerciale e amministrativo-finanziario.

Esemplificazioni di condotte illecite

1) Sostituzione di un numero di targa e di telaio da un autoveicolo rubato al fine della successiva rivendita.

art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

E' stata pubblicata in g.u. 17.12.2014 n. 292 la legge 15.12.2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoreciclaggio.

L'altra novità riguarda l'inserimento nel codice penale del reato di autoreciclaggio previsto da 648-ter 1 che prevede la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000 per “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.”

Pene più lievi (reclusione da uno a quattro anni e multa da Euro 2.500 a Euro 12.500) nell'ipotesi del secondo comma, quando “il denaro, i beni, o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

A partire dal 1° Gennaio 2015 viene quindi introdotto il delitto di autoreciclaggio, con pene diversificate, a seconda della gravità del delitto presupposto e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Fattispecie

L'art. 648-ter prevede una clausola limitativa di questo reato a chi non sia già imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie in oggetto occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Il termine “impiegare” significa “usare comunque”, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo, ma in realtà la condotta di “impiegare” debba intendersi in realtà nel termine investire scopo del legislatore è impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti.

I settori maggiormente esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-finanziario.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Utilizzato di denaro proveniente da reato (da parte di terzi) per la costituzione di una società.

F.2 LE AREE A RISCHIO

I reati sopra descritti trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti in relazione alle condotte criminose sopra evidenziate, le aree di attività dell'Ente in cui si possa nel concreto avere il rischio di commissione dei reati previsti sono:

Per il Servizio Formazione accreditata presso Regione Lombardia o altri enti:

Per tale tipologia di servizio i rischi possono essere legati:

- 1) all'acquisto di beni nella ipotesi di mettere a disposizione per le attività di formazione beni di provenienza illecita;
- 2) all'acquisto di prodotti informatici o audiovisivi abusivamente riprodotti;
- 3) all'impiego di denaro (es. preso a prestito) di provenienza illecita.

Per il Servizio Formazione in ATS e Partnership:

Oltre a quanto evidenziato nel paragrafo precedente, di particolare attenzione risulta essere il servizio in ATS associazione temporanea di Scopo quando il soggetto c.d. Capofila risulta essere designato quale soggetto beneficiario del finanziamento con obbligo di rendiconto anche nei confronti degli altri soggetti membri (ovvero i membri dell'ATS), che operano in qualità di c.d. soggetti attuatori, in propria autonomia fiscale, gestionale ed operativa.

Il soggetto c.d. Capofila assume comunque una serie variegata di responsabilità e attività di coordinamento tra le quali la rendicontazione delle attività finanziate.

Si ricordi che il soggetto riciclatore necessariamente è soggetto diverso rispetto a quello che ha commesso il "primo" reato, ovvero è il soggetto che tenta di "pulire", "trasferire", "occultare" il provento del "primo" reato, nascondendone la provenienza, rimettendolo nel mercato in maniera da nascondere la provenienza originaria.

Per il Servizio Finanziario, Cassa, Pagamenti e Gestione risorse finanziarie

Per le attività inerenti l'utilizzo del denaro contante sopra la soglia ammessa per legge, o comunque per ipotesi di finanziamenti con denaro contante nelle attività dell'Ente.

Costituiscono inoltre attività a rischio quelle legate ai flussi finanziari in entrata, al trasferimento di fondi, all'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso anche continuativi e i rapporti con le società del gruppo.

Per il Servizio Ufficio Acquisti, per la selezione di fornitori ed acquisto beni e servizi

Di particolare attenzione la scelta dei fornitori per:

- 1) l'acquisto di beni nella ipotesi di mettere a disposizione per le attività beni di provenienza illecita;
- 2) l'acquisto di prodotti informatici o audiovisivi abusivamente riprodotti;

Per il Servizio Verifica Investimenti e Operazioni Straordinarie

Di particolare attenzione dovrà essere l'analisi della Direzione per:

- 1) verifica degli investimenti;
- 2) verifica delle operazioni straordinarie.

F.3 LE MISURE PER LA PREVENZIONE

F.3.1. Divieti

Premesso che nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti la gestione di questa parte speciale oltre alle regole del presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, dovranno conoscere e rispettare:

1. le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nel Codice Etico;
2. le procedure dell'Ente vigenti, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico funzionale ed organizzativa dell'Ente;
3. i divieti imposti dall'Ente sono indicati nei seguenti procedure individuate al cap F.4 ai punti 1) 2) 3) 4).

F.3.2. Principi procedurali

Premesso che nell'espletamento di tutte le attività procedurali attinenti la gestione di questa parte speciale presente Modello, dipendenti, collaboratori, fornitori, utenti dei servizi, dovranno conoscere e rispettare:

1. Ruoli e responsabilità definiti: alle quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno dell'Ente.
2. Segregazione dei compiti e delle attività: a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione da parte degli utenti.
3. Attività di controllo: le attività di gestione sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle procedure utilizzate.
4. Tracciabilità del processo: sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali tutte le operazioni sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi.

F.3.3. La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

La valutazione del grado di pericolo della commissione del reato per questa sezione speciale può essere valutato **rischio 1**, su una scala da 0 a 3 dove 0 rappresenta un rischio remoto, 1 un rischio basso, 2 un rischio medio e 3 un rischio alto.

F.4 I PROTOCOLLI LE PROCEDURE E I REGOLAMENTI

Al fine di poter dare compiutezza tramite protocolli, procedure e regole comportamentali alle misure di prevenzione di cui al capitolo precedente ed in generale a tutto quanto dettagliato nella presente sezione speciale si definiscono i seguenti protocolli che formano parte integrante della seguente parte speciale come segue:

- 1) *Approvazione di una procedura denominata "05. Procedura per la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)"*
- 2) *Approvazione di una procedura chiamata "08. Procedura gestione delle risorse finanziarie, maneggio denaro contante e acquisto valori bollati"*
- 3) *Approvazione di una procedura denominata "09. Procedura per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita"*
- 4) *Approvazione di una procedura denominata "10. Procedura per la predisposizione e distribuzione di materiali didattici, pubblicazioni della Newsletter, acquisti informatici"*

F.5 LE ISTRUZIONI E LE VERIFICHE DELL'ODV

Compiti dell'O.D.V., in riferimento all'osservanza e all'efficace applicazione del Modello di cui alla presente parte speciale sono:

- a) il puntuale riscontro del rispetto dei Protocolli e dei Regolamenti così come individuato nel capitolo precedente;
- b) la somministrazione di Check list con cadenza stabilita dall'O.D.V. circa il puntuale rispetto di quanto indicato nella presente parte speciale;
- c) la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla Parte Speciale;

Qualora emergessero, dagli accertamenti posti in essere dall'O.D.V., elementi tali da far risalire alla violazione dei principi e dei protocolli contenuti nella Parte Speciale, alla commissione del reato o al tentativo di commissione del reato, l'O.D.V. dovrà riferire al Consiglio Di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori, in modo tale che vengano adottati gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'O.d.V. dovrà inoltre tenere in evidenza e verificare:

- 1) le Segnalazioni, da parte di soggetti destinatari o c.d. soggetti terzi, riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività dell'Ente o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Ente stesso.

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, o il codice Etico;
- b) eventuali scostamenti significativi del budget o anomalie di spesa emerse in fase di controllo di gestione o in altre attività similari;
- c) omissioni, falsità o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione dei registri contabili;
- d) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto dalle procedure dell'ente o a criteri predeterminati.

2) Le Informazioni, relative ad atti ufficiali, riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V. (quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrare nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione dell'Ente).

Rientrano nella tipologia di segnalazioni:

- a) i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o a qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti l'Ente per i reati previsti dal Decreto;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- c) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d) gli aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- e) i rapporti preparati nell'ambito delle proprie funzioni dai responsabili interni;
- f) le informazioni dalle quali possano emergere eventi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del Modello.
- g) le comunicazioni da parte del dell'Organo di Revisione relative alle criticità emerse anche se risolte;